

Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato

di Raffaele Coppola*
(7 dicembre 2001)

A seguito dell'attentato terroristico alle *Twin Towers* dell'11 settembre scorso, in questi tempi convulsi nei quali si assiste ad uno scontro epocale tra civiltà, si moltiplicano gli appelli, da più parti, ad un maggior dialogo con l'Islam e con le altre fedi religiose. Gli stessi mezzi di comunicazione sociale ed in special modo la radio e la televisione ripropongono, quasi quotidianamente, servizi sul mondo musulmano e sulle sue concezioni della vita, della società, dei diritti individuali, dei suoi simboli religiosi, ecc. Non mancano, peraltro, inaspettate iniziative da parte di zelanti interpreti del multiculturalismo (assai spesso di fede cattolica) che giungono, rinnegando le proprie radici, a ... "dismettere" le espressioni ed i simboli tradizionali del cattolicesimo, anche quelli più universali.

È, per es., notizia di metà novembre quella relativa alla decisione di una scuola materna di Biella di vietare i canti di Natale, con la motivazione che «potrebbero turbare la sensibilità di chi non è cristiano»; ciò in nome di un rafforzamento «della convivenza, nel rispetto delle differenze». E' il caso, altresì, della scuola materna di Ofena (l'Aquila), dove è stato tolto il Crocifisso su richiesta di Adel Smith, presidente dell'Unione Musulmani d'Italia. Sempre di questi giorni è poi anche la notizia, data quasi in sordina dagli organi di stampa, secondo la quale il Presidente della Corte costituzionale, il cattolico Cesare Ruperto, dopo quasi cinquant'anni, ha fatto sostituire il Crocifisso nella sala delle udienze della Consulta con un quadro raffigurante una Sacra Famiglia del pittore cinquecentesco Perin del Vaga. «Non c'è più una religione di Stato», è stato il secco commento di qualcuno nelle sale ovattate di Palazzo della Consulta. Il Presidente Ruperto ha, da parte sua, giustificato tale decisione precisando che il Crocifisso era caduto durante i lavori di ristrutturazione della sala in questione ed, essendosi scheggiato, ha pensato di non riappenderlo, sostituendolo con un quadro. Decisione questa in apparenza indolore, ma che ha suscitato non pochi malumori in molti ambienti da parte di quanti non hanno gradito la «rivoluzione» operata.

Si tratta di episodi non distanti tra loro, che denotano come, in questi ultimi tempi, da parte di alcuni si avverta quasi un senso di disagio e di rifiuto nei confronti di determinati simboli della religione cattolica, in nome di una personale ed errata concezione di "laicità" dello Stato e di pluralismo culturale e religioso. Peraltro, il dibattito circa la presenza del Crocifisso o di altre immagini religiose del culto cattolico, nei luoghi e negli edifici pubblici, non è assolutamente nuovo, essendosi più volte riproposto alla pubblica opinione. Anche la Cassazione penale, giusto un anno addietro, ha avuto modo di pronunciarsi sul punto con una sua decisione (n. 439 del 2000), che non ha mancato di suscitare polemiche e discussioni. In quella occasione, i supremi giudici, richiamandosi anche ad esperienze di altri Paesi, hanno ritenuto che la rimozione del simbolo del Crocifisso da ogni seggio elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.

Ma è proprio la nozione non convincente di laicità, presupposta dalla Cassazione e da altri epigoni del suo pensiero, che non può condividersi. E' vero che una sua corretta visione, secondo quanto affermato proprio dalla Consulta fin dalla nota sentenza n. 203/89, non significando indifferenza nei confronti delle religioni, implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale». E' in questione una bella definizione, costituente il punto terminale di un lungo processo di maturazione sul piano filosofico-giuridico, elastica e ricca di contenuti concreti, che si pone sul terreno delle confluenze degli itinerari culturali, dei ricorrenti processi di osmosi, produttivi della circolarità e della civiltà del diritto. Essa tuttavia non comporta il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico-religiose; indubbiamente esiste un'identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, «così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto».

Tale identità, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non può essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare, giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quell'identità costituisce un disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale e comunitaria (G. Dalla Torre). Non si domanda, quindi, che gli extracomunitari o gli appartenenti a fedi diverse dalla cattolica aderiscano alla nostra religione, adottandone i simboli, quanto piuttosto che gli italiani non vengano privati della propria cultura e delle espressioni tradizionali, anche artistiche, di questa.

Da un punto di vista propriamente giuridico, poi, è da aggiungere come nell'Accordo di Villa Madama del 1984, reso esecutivo dalla l. n. 121 del 1985 (che gode della "copertura" ex art. 7 Cost.), l'Italia e la Santa Sede abbiano

riaffermato che Stato e Chiesa sono ciascuno nel proprio ambito indipendenti e sovrani, «impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo ed il bene del Paese» (art. 1). Da parte dello Stato, poi, sebbene nel quadro dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, si è riconosciuto «il valore della cultura religiosa ... tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano ...» (art. 9 n. 2). Evidentemente si tratta di una constatazione di carattere generale, che non può certamente ridursi al mero insegnamento religioso nelle scuole pubbliche.

Proprio facendo leva su quest'ultima norma in una nota del Min. Interno 5 ottobre 1984 n. 5160/M/I, in risposta ad un quesito dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia (prot. 612/14.4 del 29 maggio 1984), sul mantenimento del Crocifisso nelle aule giudiziarie, si ritenevano «tuttora valide» le motivazioni delle circolari ministeriali emanate negli anni '20 del '900 con le quali si imponeva l'affissione del Crocifisso nelle aule giudiziarie (circ. Min. G. G. 29 maggio 1926 n. 2134/1867 ed ord. min. 11 nov. 1923 n. 250, sulla presenza del Crocifisso negli uffici pubblici in genere), avendo appunto l'Italia chiaramente ammesso che «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e considerandosi il crocifisso «il simbolo di questa nostra civiltà» ed il «segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica». Per quanto riguarda il Crocifisso nelle scuole, anche qui vi sono precise norme amministrative che ne impongono la presenza. Si allude, in special modo alle circolari Min. P. I. 22 novembre 1922 e 26 maggio 1926, mai abrogate. Occorre, del resto ricordare che tali discipline, ritenute dal Consiglio di Stato, nel suo parere del 27 aprile 1988 n. 63, non inficiate dagli accordi di modificazione dei Patti del Laterano del 1984, si riconnettono direttamente all'art. 140 r.d. n. 4336 del 1860, contenente il regolamento di attuazione della celebre legge Casati (l. n. 3725 del 1859), che includeva, per l'appunto, il Crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.

Non varrebbe richiamarsi, infine, alle esperienze di altri Paesi. Sembra impossibile, infatti, scindere le esperienze evocate dal contesto socio-culturale nel quale sono nate, essendo esse profondamente dissimili da quella italiana. Un loro generico richiamo ed una piatta trasposizione in Italia appare, oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo. In Svizzera il Tribunale Federale Elvetico, con una sua decisione del 26 settembre 1990, rigettò il ricorso di un Comune del Canton Ticino avverso una decisione del giudice amministrativo che aveva annullato la disposizione del predetto Comune di esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche. In Germania il *Bundesverfassungsgericht*, con decisione del 16 maggio 1995, dichiarò costituzionalmente illegittima l'affissione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche della Baviera. In Spagna, per converso, paese per molti aspetti a noi accostabile, in chiaro senso contrario il Tribunale Supremo, con sentenza del 12 giugno 1990, non a caso ritenne privo di giustificazione giuridica quanto disposto da un'amministrazione locale in relazione alla rimozione di un'effigie della Madonna, osservando che «l'immagine mariana dello Stemma attiene al patrimonio comune tradizionale, culturale e spirituale della comunità Valenciana».

In un'ottica di fede, poi, cioè per chi sia credente, quel simbolo del Crocifisso continua ad essere, come direbbe San Paolo, «follia per i pagani e scandalo per i giudei»; segno di contraddizione tra i popoli che sfida le logiche umane dell'assurdità di un Dio crocifisso, al quale, però, tutti prima o poi si arrendono, considerato che, come direbbe Vittorio Messori, la storia è sempre guidata da ... una "cabina di regia", il cui copione assai spesso ci sfugge. A ragione Blaise Pascal esclamava: «Le legioni di Cesare marciavano con lui» (dove Cesare indica l'autorità politica); egli invero è il regista, cooperando tutto per il bene, *omnia cooperatur in bonum*, come insegna anche il Concilio Vaticano II.

Un'ultima riflessione. Occorre riaffermare la necessità per le democrazie di un'*etica forte* ed accettata dalla base popolare che costituisca il supporto delle scelte politiche e dei conseguenti orientamenti sul piano normativo. Autorevoli opinioni riconducono alla mancanza di un'*etica forte* e condivisa la debolezza delle democrazie e, in tale direzione, emblematico è il caso italiano, con il protrarsi del conflitto tra cultura cattolica e cultura laica ricevuto in retaggio dalla generazione risorgimentale e post-risorgimentale.

Tale non invidiabile retaggio consente di operare sul concetto di laicità una serie di distinzioni e suddivisioni, che richiamano alla mente i bigottismi del laicismo (non meno perniciosi di quelli propri del confessionismo) di cui parlava Arturo Carlo Jemolo, il principe degli ecclesiasticisti italiani.

Ove si guardi ad altre esperienze storiche, come quella nordamericana, lo Stato non è sicuramente confessionale, si basa anzi sulla separazione dalle confessioni religiose, ma il regime democratico, più consolidato che in Italia, mantiene una forte ispirazione religiosa, di matrice protestante. E' proprio quest'ispirazione forte e condivisa a rafforzare, se non addirittura a fondare, le istituzioni libere!